

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via Petrarca, 20 is.5-6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R
P.IVA : 07565350639
TEL: 0815753935 (Pbx) - 0812782652
WEBSITE: www.studiotozzoli.it
E-MAIL: v.ragosta@tin.it – ragosta@studiotozzoli.it

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, li 30/12/2019

CIRCOLARE N.15/2019

- Numerazione anno 2020

Con l'inizio del nuovo anno fiscale (2020) l'emissione dei documenti di trasporto e delle **fatture (obbligatoriamente elettroniche, tranne per i soggetti forfettari non obbligati alla fattura elettronica)** dovrà seguire una nuova numerazione.

- Compensazione Credito Iva Annuale

Per le compensazioni di crediti IVA che eccedono l'importo di € 5.000,00 annui la compensazione è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o infrannuale da cui emerge il credito, **tramite delega F24 solo attraverso il sistema on-line dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)**. La dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019 può essere presentata dal 01/02/2020 al 30/04/2020; pertanto le compensazioni IVA con mod. F 24 per l'importo che eccede € 5.000,00 si potranno effettuare dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA.

I limiti operano per il credito IVA eccedente € 5.000,00 su base annua; per importi inferiori o pari restano valide le regole preventive, con compensabilità già a partire dal primo giorno del periodo successivo a quello di maturazione, **(tramite delega F24 solo attraverso il sistema on-line dell'Agenzia delle Entrate -Entratel o Fisconline)**, così come nessuna limitazione è invece prevista per le compensazioni interne IVA da IVA.

Pertanto dal 01/01/2020 si potrà utilizzare in compensazione il credito IVA fino all'importo massimo di € 5.000,00 senza attendere la presentazione della dichiarazione, indicando il codice 6099 rateazione 0101 anno di riferimento 2019. L'importo massimo utilizzabile in compensazione è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare.

La compensazione dei crediti IVA superiori a € 5.000,00 annui è subordinata all'apposizione del "Visto di Conformità" da parte dei Professionisti Abilitati o dei Revisori sulle dichiarazioni da cui emerge tale credito.

Pesanti le sanzioni previste per le indebite compensazioni: sanzione dal 100% al 200% per l'utilizzo del credito inesistente (200% per importi superiori a € 50.000,00).

- Interessi Legali

Dal 1° gennaio 2020 il tasso degli interessi legali passerà dallo 0,8% in vigore fino al 31.12.2019, **allo 0,05%**. A stabilirlo il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019, pubblicato sulla GU n. 293 del 14.12.2019. La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile viene fissata **allo 0,05% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020**, di conseguenza i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2020 per gli omessi o tardivi versamenti del 2019, dovranno applicare due misure per gli interessi legali:

- lo 0,8% fino al 31 dicembre 2019
- lo 0,05% dal 1° gennaio 2020

- Compenso Amministratore

La deducibilità fiscale del compenso dell'amministratore, segue il criterio di cassa allargata; va dunque verificato che il pagamento del compenso all'amministratore di dicembre 2019, così come per i mesi precedenti, sia avvenuto entro il 12 gennaio 2020 per essere dedotto nell'anno 2019. E' consigliato riscontrare che l'importo risultante dal cedolino quale compenso all'amministratore trovi copertura da specifica delibera dell'assemblea dei soci.

- Ricavi dell'esercizio - Competenza

Relativamente alle operazioni di cessione di merci ed alle prestazioni di servizi, il momento rilevante ai fini dell'attribuzione del corrispettivo all'esercizio (ricavo), è costituito, rispettivamente dalla data di consegna della merce e dalla data di ultimazione della prestazione di servizio.

Pertanto pur in mancanza di fatturazione, la merce spedita entro il 31/12/2019 costituisce un ricavo d'esercizio, parimenti alla prestazione di servizio ultimata entro il 31/12/2019, anche se non fatturata e fatturata in momento successivo

- Operazioni Intra

Il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie è destinato a cambiare a partire dal 1 gennaio 2020 per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 a seguito della Direttiva UE 2018/1910.

Per prima cosa, la direttiva europea in vigore dal mese prossimo, attribuisce un diverso valore all'iscrizione nell'archivio VIES del numero di partita IVA Comunitario che assumerà **valore sostanziale** e non più meramente formale; tale numero identificativo deve essere **comunicato e controllato nel Sistema Vies da parte del cedente prima dell'effettuazione dell'operazione oltre che essere indicato in fattura**. Pertanto a partire dal 1 gennaio 2020, sono considerate non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati a essere introdotti in altro Stato UE da parte del venditore o dell'acquirente (o da terzi per loro conto) solo in presenza dei seguenti requisiti:

- I beni devono essere ceduti ad altro soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato UE diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto ha avuto inizio;

- **Il cedente deve richiedere al cessionario in fase di perfezionamento dell'ordine, il numero di identificazione Iva; tale numero deve essere controllato nel sistema Vies.**

- I dati dell'acquirente estero devono essere inseriti negli elenchi delle cessioni intracomunitarie (INTRA). Si precisa che le nuove disposizioni entrano in vigore per le cessioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2020.

Inoltre in presenza di cessioni Intracomunitarie di beni, ai fini della non Imponibilità dell'operazione, è FONDAMENTALE, avere la documentazione che attesti l'arrivo a destinazione del bene.

Il Regolamento Ue 2018/1912 ha chiarito quali devono essere le prove che saranno accettate come elementi di prova della spedizione e del trasporto dei beni.

Elementi di prova di cui all'art. 45 bis Regolamento UE 282/2011 LETTERA A):

- documento o lettera CMR riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere;

Elementi di prova di cui all'art. 45 bis Regolamento UE 282/2011 LETTERA B):

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione dei beni;
 - documenti rilasciati da una pubblica autorità che confermi l'arrivo dei beni nello Stato di destinazione;
 - ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato.
- Le prove da fornire (sopra elencate) sono diverse a seconda che i beni vengano:
- Spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (vedi LETTERA A)
 - Spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto (vedi LETTERA B).

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.

STUDIO TOZZOLI